

DIREZIONE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Il Coordinatore: Dott. Luca Busico

Unità Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo
Il Responsabile di Unità: Dott. Paolo Maddaloni

Unità Amministrazione Personale Docente
Il Responsabile di Unità: Dott. Massimiliano Galli

A tutto il personale

Alla RSU

OGGETTO - Novità sui congedi parentali a seguito del decreto legislativo 80/2015

Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, "*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", ha apportato alcune modifiche alla normativa sui congedi parentali.

In base all'articolo 26 comma 2 del decreto legislativo medesimo, le modifiche di seguito esposte <<*si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo*>>, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo (25 giugno 2015). Ne consegue che nel caso in cui il legislatore non ne consolidi la vigenza, esse perderanno efficacia dal 1 gennaio 2016. Sarà cura dell'amministrazione dare al riguardo opportuna e tempestiva comunicazione.

Ampliamento del periodo di fruibilità del congedo parentale

L'articolo 7 del decreto ha modificato l'articolo 32 del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, ampliando il periodo entro la quale è possibile fruire dei congedi parentali da 8 a 12 anni di vita del figlio. Rimangono invariati i periodi complessivi di fruibilità, di cui agli articoli 32 c. 1 e 33 del D. Lgs. 151/2001, ovvero:

- 1) i congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi elevabili ad undici nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
- 2) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, i congedi parentali spettano per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- 3) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, spettano per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al numero 1);
- 4) qualora vi sia un solo genitore, competono congedi parentali per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
- 5) nel caso di figli con handicap in situazione di gravità accertata, il diritto ai congedi parentali è prolungato per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Trattamento economico e normativo

Il decreto legislativo 80/2015 ha anche ampliato il limite di età del figlio entro il quale i congedi parentali sono indennizzabili, portandolo da 3 a 6 anni.

- Personale tecnico amministrativo: in applicazione dell'articolo 31 del CCNL del Comparto Università, i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti per intero e il restante periodo alla stregua di quanto previsto dall'articolo 34 del d.lgs. 151/2001, ossia nella misura del 30%. I nuovi limiti di età valgono anche nel caso di adozione e affidamento. L'indennità nella misura del 30% è dovuta fino all'ottavo anno nel caso in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

- Personale docente e ricercatore (di ruolo e a tempo determinato): si applica il trattamento economico del congedo straordinario, di cui agli artt. 37 e 40 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
Pertanto, se nell'anno solare non è stato utilizzato il congedo straordinario, al dipendente spettano 45 giorni con l'intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3. Per il periodo successivo al 45° giorno di congedo parentale nello stesso anno solare spetta una retribuzione ridotta al 30% se il bambino ha tra 0 e 6 anni, mentre è senza retribuzione se il bambino ha tra i 6 e gli 8 anni.

Possibilità di fruire del congedo parentale in misura oraria

Il decreto ha dettato una disciplina residuale per il godimento orario dei congedi parentali nel caso in cui, come nel Comparto Università, la contrattazione collettiva non ne stabilisca le modalità di fruizione (legge di stabilità 2013).

Il nuovo comma 1 bis dell'articolo 32 d.lgs. 151/2001 dispone:

<<In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo>>.

Con riguardo al personale tecnico amministrativo dell'ateneo, pertanto, nelle more di una eventuale disciplina contrattuale, la fruizione equivarrà alla metà dell'orario medio giornaliero. Prendendo come esempio una/un dipendente con un orario pieno di 36 ore settimanali su 5 giorni, che equivale a 7 ore e 12 minuti giornalieri, la fruizione oraria del congedo sarà pari a 3 ore e 36 minuti. Nei casi di part - time orizzontale la durata oraria del congedo dovrà essere rapportata, caso per caso, all'impegno orario individuale giornaliero medio.

Con riguardo al personale docente in assistenza, per il dipendente con un orario di 38 ore la fruizione oraria del congedo sarà pari a 3 ore 10 minuti qualora l'attività lavorativa si articoli su 6 giorni, a 3 ore e 48 minuti nel caso di un'articolazione su 5 giorni.

Termini di preavviso

Il decreto legislativo n. 80/2015 ha anche modificato il termine di preavviso previsto per la fruizione dei congedi parentali riducendolo da 15 a 5 giorni e introducendo il termine di due giorni per il preavviso nel caso di congedo in misura oraria.

Ambito di applicazione

Le disposizioni **si applicano per ora limitatamente all'anno 2015**, a tutti coloro che abbiano figli nei nuovi limiti di età introdotti dalla riforma e che non abbiano già esaurito i periodi complessivi previsti dalla normativa sopra descritta. Ne consegue che chi, per esempio, abbia figli oltre gli otto anni ed entro i dodici e non abbia goduto di tutto il periodo di congedo previsto, potrà ancora fruirne senza assegni nei limiti del periodo residuo. Alla stessa stregua chi abbia figli oltre i 3 anni ed entro i 6 avrà diritto all'indennizzo previsto (100% per i primi 30 giorni e 30% per i periodi successivi) per i congedi richiesti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo (25 giugno 2015).

Per la modulistica e le informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito dell'Università di Pisa alla pagina <http://www.unipi.it/index.php/tecnici-e-amministrativi/item/5197-congedo-parentale>.

Per ogni informazione e chiarimento il personale tecnico – amministrativo può rivolgersi al proprio referente delle presenze presso l'Unità amministrazione personale tecnico amministrativo (email gestionepresenze.gpres@unipi.it , resp. Paolo Maddaloni tel. 050 2212 224). Il personale docente e ricercatore può rivolgersi alla sig.ra Maria Puccini presso l'Unità Amministrazione Personale Docente (tel. 050 2212 173, e-mail personaledocente@adm.unipi.it , resp. Massimiliano Galli, tel. 050 2212 158).

Distinti saluti

Il Direttore Generale